

**Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca**

(2018/C 461/12)

**Relatrice generale:** Nathalie SARRABEZOLLES (FR/PSE), presidente del consiglio dipartimentale del Finistère

**Testo di riferimento:** Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)390 final]

**I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**Emendamento 1**

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx[6] prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato <b>un importo di 5 311 000 000 EUR</b> e a quello in regime di gestione diretta e indiretta <b>un importo di 829 000 000 EUR</b>. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l'arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.</p>	<p>Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx[6] prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP <b>dovrebbe essere mantenuto agli stessi livelli previsti per il periodo 2014-2020 e</b> dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 400 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato <b>il 90 % del bilancio complessivo del FAMP (5 760 000 000 EUR)</b> e a quello in regime di gestione diretta e indiretta <b>il 10 % (640 000 000 EUR)</b>. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l'arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.</p>

**Motivazione**

La dotazione di bilancio deve rimanere a un livello uguale a quello precedente. Dovrebbe essere ripristinata la ripartizione 90/10 tra gestione concorrente e gestione diretta e indiretta (invece dell'86 % proposto per la gestione concorrente).

**Emendamento 2**

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.</p>	<p>Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta. <b><i>A causa delle sfide che si trovano ad affrontare attualmente le politiche per la pesca e le politiche marittime, è particolarmente importante che il nuovo FEAMP garantisca che i fondi siano facilmente accessibili ai beneficiari.</i></b></p>

**Motivazione**

Le quattro priorità dovrebbero essere accolte con favore anche se maggiore enfasi dovrebbe essere posta sugli interessi dei beneficiari.

**Emendamento 3**

Considerando 12 bis (aggiunto)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><i>Il FEAMP deve contribuire anche agli altri obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In particolare, il presente regolamento tiene conto dei seguenti obiettivi:</i></p> <p><i>OSS 1 Sconfiggere la povertà: il FEAMP, congiuntamente al FEASR contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare quelle che dipendono da una sola risorsa alieutica minacciata da sovrasfruttamento, cambiamenti globali o problemi ambientali.</i></p> <p><i>OSS 3 Salute e benessere: il FEAMP, congiuntamente al FESR, contribuisce alla lotta contro l'inquinamento dei sistemi idrici costieri, responsabili di malattie endemiche, e a garantire una buona qualità degli alimenti derivati dalla pesca e dall'acquacoltura.</i></p> <p><i>OSS 7 Energia pulita: finanziando l'economia blu, il FEAMP, congiuntamente ai fondi orientati al programma Orizzonte 2020, promuove lo sviluppo di energie marine rinnovabili e garantisce che tale sviluppo sia compatibile con la protezione dell'ambiente marino e la conservazione delle risorse alieutiche.</i></p> <p><i>OSS 8 Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMP, congiuntamente con il FSE contribuisce allo sviluppo dell'economia blu come fattore di crescita economica. Garantisce altresì che tale crescita economica sia fonte di lavoro dignitoso per le comunità costiere. Inoltre, il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.</i></p> <p><i>OSS 12 Consumo e produzione responsabili: il FEAMP contribuisce all'uso razionale delle risorse naturali e a limitare lo spreco di risorse naturali ed energetiche.</i></p> <p><i>OSS 13 Lotta contro i cambiamenti climatici: il FEAMP dispone un orientamento del proprio bilancio alla lotta contro i cambiamenti climatici.</i></p>

**Motivazione**

L'Unione europea ha svolto un ruolo importante nella definizione dell'agenda globale per il 2030 e si è impegnata a contribuire in modo significativo al raggiungimento dei suoi 17 obiettivi (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 22 novembre 2016 — COM(2016) 739).

**Emendamento 4**

## Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l'adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l'arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.</p>	<p>Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce, <b>come si afferma nella relazione sulla gestione delle flotte da pesca nelle regioni ultraperiferiche approvata dal Parlamento europeo</b>. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l'adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l'arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.</p>

**Motivazione**

La relazione Rodust del Parlamento europeo (A8-0138/2017) propone di autorizzare il finanziamento pubblico per il rinnovo delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche.

**Emendamento 5**

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano <b>e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore</b> dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d'azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.</p>	<p>La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati, <b>e include inoltre la pesca e la raccolta manuale dei molluschi</b>. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano <b>o per la costruzione di una nuova che non comporti un aumento della capacità o dello sforzo di pesca</b> dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d'azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.</p>

**Motivazione**

Il regolamento FEAMP ha l'obiettivo di partecipare alla politica dell'UE in materia di lotta al riscaldamento globale (considerando 13). La sostituzione dei motori di propulsione e ausiliari sulle navi è una delle poche misure che contribuiscono a questo obiettivo, in particolare attraverso l'uso delle nuove tecnologie, e non deve quindi essere limitato alla piccola pesca. La pesca manuale deve essere considerata come piccola pesca costiera, e il finanziamento ai nuovi pescherecci contribuisce ad accelerare il rinnovo della flotta da pesca europea.

**Emendamento 6**

## Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.</p>	<p>Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. <b><i>Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione disposizioni specifiche per il sostegno del FEAMP a interventi realizzati in queste regioni per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, agli investimenti nella flotta peschereccia e agli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura e nell'industria di trasformazione. Per quanto riguarda gli investimenti nella flotta peschereccia, il FEAMP dovrebbe sostenere misure specifiche per tali regioni, tenendo conto delle loro specificità e condizioni geografiche e garantendo un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche.</i></b> Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.</p>

**Motivazione**

La percentuale degli aiuti destinata alla compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche deve rimanere limitata. L'adozione di misure specifiche è invece motivata dalla fragilità della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche e dall'obiettivo di promuovere lo sviluppo di dette regioni, nonché di assicurare l'equilibrio e le pari opportunità fra tutti i territori dell'UE.

**Emendamento 7**

## Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.</p>	<p>Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi, <b>e a eccezione degli investimenti realizzati nelle regioni ultraperiferiche</b>, il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.</p>

**Motivazione**

L'art 349 del TFUE permette l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

**Emendamento 8**

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. <b>Tale</b> sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.	L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. <b>A eccezione degli investimenti realizzati nelle regioni ultraperiferiche, tale</b> sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

**Motivazione**

L'art 349 del TFUE permette l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

**Emendamento 9**

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. ...	2. ...  (16) <i>«incidente ambientale»: fenomeno accidentale di origine naturale o provocato dall'uomo che causa il degrado dell'ambiente.</i>  (17) <i>«acquacoltore»: qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale, riconosciuta come tale dallo Stato membro, a bordo di un'imbarcazione per l'acquacoltura o che pratici a livello professionale lavori di acquacoltura senza utilizzare imbarcazioni.</i>  (18) <i>«pesca costiera litoranea»: la pesca professionale praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri, all'interno delle acque territoriali e con bordate di pesca di durata inferiore alle 24 ore.</i>

**Motivazione**

Il concetto di incidente ambientale, utilizzato dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera (d) non è definito. Occorre definire questo concetto affinché non sia soggetto a interpretazione né sia oggetto di richieste multiple di chiarimento alla Commissione.

È necessario inserire all'articolo 3 la definizione di «acquacoltore» per determinare l'ambito di attività di tali professionisti, nonché quella del termine «pesca costiera litoranea», che denota l'attività predominante nel Mediterraneo, caratterizzata da bordate di pesca di una sola giornata.



**Emendamento 10**

## Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Priorità</p> <p>Il FEAMP contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:</p> <p>(1) promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;</p> <p>(2) contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;</p> <p>(3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;</p> <p>(4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.</p> <p>Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.</p>	<p>Priorità</p> <p>Il FEAMP contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:</p> <p>(1) promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;</p> <p>(2) contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;</p> <p>(3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;</p> <p>(4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.</p> <p>Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. <b>Questo comprende anche il sostegno all'attuazione di progetti volti a migliorare le possibilità di crescita del novellame, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).</b> Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.</p>

**Motivazione**

Tra gli obiettivi del Fondo occorre mantenere la possibilità di garantire un inverdimento che sia strettamente legato alla sostenibilità ambientale e che permetta anche di migliorare la qualità dei corsi d'acqua come zone di riproduzione e vivaio per i pesci.

**Emendamento 11**

## Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>3. Oltre agli elementi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), il programma contiene:</p> <p>a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;</p>	<p>3. Oltre agli elementi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), il programma contiene:</p> <p>a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
b) il piano d'azione per la piccola pesca costiera di cui all'articolo 15;	b) il piano d'azione per la piccola pesca costiera di cui all'articolo 15;
c) se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.	c) se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4;
...	...
6. La Commissione valuta il programma in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:	6. La Commissione valuta il programma in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:
a) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all'articolo 4;	a) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all'articolo 4;
b) dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;	b) dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all'Unione;	c) se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all'Unione;
d) dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;	d) dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e) <b>dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile</b> , e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;	e) <b>del contributo socioeconomico atteso del programma nell'economia blu sostenibile</b> , e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;
f) se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;	f) se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;
g) del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;	g) del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
h) del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente);	h) del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente);
i) del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.	i) del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

### Motivazione

Paragrafo 3, lettera (d) Lasciare agli Stati membri la possibilità di sviluppare programmi operativi regionali, laddove lo desiderino, nell'ambito della programmazione nazionale per le regioni interessate del settore, consentirà una spesa più intelligente e strategie di specializzazione regionale nell'ambito della dotazione del FEAMP.

Paragrafo 6, lettera (e) Nella sua valutazione dei programmi statali, la Commissione deve non solo considerare i dati, ma anche apprezzare i benefici socioeconomici delle misure proposte.

### Emendamento 12

#### Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Una domanda presentata da un beneficiario non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che il beneficiario in questione:	Una domanda presentata da un beneficiario non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che il beneficiario in questione:
a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <b>o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;</b>	a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o	b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, <b>se la domanda riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.</b>	c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Motivazione**

Lettera (a) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (CE) n. 1224/2009 forniscono un elenco esaustivo di infrazioni gravi. Non sembra utile espandere tale elenco.

Lettera (c) Il FEAMP può essere utilizzato per finanziare l'acquacoltura, la pesca e l'economia blu. Nessun beneficiario che abbia commesso una violazione grave delle disposizioni del diritto dell'UE in materia di protezione ambientale dovrebbe essere finanziato dal FEAMP. L'acquacoltura non può essere l'unica attività interessata da questa regola.

**Emendamento 13***Articolo 13*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:	Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:
a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;	a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
b) la costruzione e l'acquisto di pescherecci o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;	b) la costruzione e l'acquisto di pescherecci o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
c) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;	c) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;
d) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;	d) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;
e) la pesca sperimentale;	e) la pesca sperimentale;
f) il trasferimento di proprietà di un'impresa;	f) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;	g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
h) la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta;	h) la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta <b>al di fuori delle RUP</b> ;
i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;	i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>j) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;</p> <p>k) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.</p>	<p>j) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;</p> <p>k) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;</p> <p><b>l) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario della nave se ciò comporta un aumento della potenza in kW;</b></p> <p><b>m) la produzione di organismi geneticamente modificati.</b></p>

**Motivazione**

Lettera (h) Le RUP sono ancora gravemente prive di infrastrutture per sbarcare e vendere i prodotti della pesca in condizioni accettabili d'igiene e sicurezza.

Lettera (l) La sostituzione di un motore di propulsione o ausiliario non può avere come conseguenza un aumento della potenza della nave e quindi dello sforzo di pesca.

Lettera (m) Poiché l'ambiente marino è un ambiente aperto, la produzione di organismi geneticamente modificati comporta un rischio di diffusione di tali organismi.

**Emendamento 14***Articolo 15*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<b>4. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore della pesca marittima che chiedono aiuti, è opportuno includere nei piani d'azione un modulo unico di domanda semplificato per le misure del FEAMP.</b>

**Motivazione**

A differenza delle imprese di pesca, gli operatori della pesca costiera artigianale sono per lo più persone fisiche che non hanno la capacità amministrativa di compilare moduli di domanda complessi. Un modulo unico di domanda semplificato migliorerà notevolmente le loro possibilità di accesso ai finanziamenti.

**Emendamento 15***Articolo 16*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:</p>	<p>1. Il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>a) il primo acquisto di un peschereccio da parte di un <b>giovane</b> pescatore che, al momento della presentazione della domanda, <b>abbia età inferiore ai 40 anni e</b> abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione professionale;</p> <p>b) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario.</p> <p>2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere <b>tra 5 e 30</b> anni di età.</p> <p>3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;</p> <p>b) la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale; l'eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta dell'Unione;</p> <p>c) lo Stato membro ha provveduto a effettuare un'ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.</p> <p>4. Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell'ultima relazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.</p>	<p>a) il primo acquisto di un peschereccio da parte di un pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione professionale;</p> <p>b) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario <b>con nuove tecnologie che riducano le emissioni di carbonio.</b></p> <p>2. I pescherecci di cui al paragrafo 1, <b>lettera a)</b> devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere <b>meno di 20</b> anni di età.</p> <p>3. <b>I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età.</b></p> <p>4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;</p> <p>b) la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale; l'eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta dell'Unione;</p> <p>c) lo Stato membro ha provveduto a effettuare un'ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.</p> <p>5. Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell'ultima relazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.</p>

**Motivazione**

Lettera (a) L'Europa è orgogliosa di essere una terra sociale aperta a tutti e non vi può essere discriminazione in base all'età per quanto riguarda l'accesso a professioni di qualsiasi tipo.

Paragrafo 2 Gli aiuti per l'acquisto di nuove navi devono consentire il rinnovo delle flotte con navi più ergonomiche, più sicure e più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, senza aumentare lo sforzo di pesca. Tuttavia, non sembra opportuno finanziare la sostituzione dei motori delle navi di meno di 5 anni, né finanziare l'acquisto di navi di oltre 20 anni.

**Emendamento 16***Articolo 17*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Il FEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.</p> <p>2. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;</p> <p>b) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;</p> <p>c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno <b>120</b> giorni all'anno nel corso degli ultimi <b>tre</b> anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;</p>	<p>1. Il FEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.</p> <p>2. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;</p> <p>b) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;</p> <p>c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno <b>180</b> giorni <b>complessivi</b> all'anno nel corso degli ultimi <b>due</b> anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;</p>

**Motivazione**

Molte flotte praticano la pesca stagionale monospecie e sono attive meno di 120 giorni all'anno. Inoltre, queste flotte molto fragili dipendono dalle condizioni ambientali. Gli stock ittici che sfruttano sono talvolta soggetti a varie pressioni che comportano l'attuazione di misure per gestire la capacità di pesca.

**Emendamento 17***Articolo 18*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l'arresto straordinario delle attività di pesca causato:</p> <p>a) da misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;</p>	<p>1. Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l'arresto straordinario delle attività di pesca causato:</p> <p>a) da misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>b) da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;</p> <p>c) dall'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o</p> <p>d) da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.</p> <p>2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:</p> <p>a) le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno <b>90</b> giorni consecutivi; e</p> <p><b>b) le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni civili precedenti.</b></p> <p><b>3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:</b></p> <p><b>a) ai proprietari di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o</b></p> <p><b>b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto straordinario per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell'anguilla.</b></p> <p>4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027.</p> <p>5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.</p>	<p>b) da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;</p> <p>c) dall'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o</p> <p>d) da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.</p> <p>2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:</p> <p>a) le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno <b>45</b> giorni consecutivi; e</p> <p>3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027.</p> <p>4. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.</p>



**Motivazione**

Con il progetto di regolamento in esame si intende estendere alla pesca dei molluschi, per quanto riguarda le cessazioni straordinarie dell'attività di pesca, la prassi applicata nel FEAMP durante l'attuale periodo di programmazione. Non concordiamo con il limite di 90 giorni consecutivi di inattività, considerando che 45 giorni di calendario sono sufficienti a rappresentare quasi il 20 % dell'attività di pesca della nave. Analogamente, non concordiamo con il paragrafo 2, lettera b), e proponiamo di sopprimerlo, poiché non vi è modo di collegare in modo lineare la perdita di reddito alla diminuzione di attività.

**Emendamento 18***Articolo 23*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Acquacoltura</p> <p>1. Il FEAMP può sostenere la promozione di un'acquacoltura sostenibile come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p> <p>3. Il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.</p>	<p>Acquacoltura</p> <p>1. Il FEAMP può sostenere la promozione di un'acquacoltura sostenibile come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p> <p>3. Il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.</p> <p><b>4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche sono ammissibili tutte le forme di sostegno previste dall'articolo 47 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni).</b></p>

**Motivazione**

L'articolo 349 del TFUE permette l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

**Emendamento 19***Articolo 25*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p data-bbox="177 383 794 414">Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p> <p data-bbox="177 461 794 683">1. Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.</p> <p data-bbox="177 730 794 875">2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.</p>	<p data-bbox="798 383 1409 414">Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p> <p data-bbox="798 461 1409 683">1. Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.</p> <p data-bbox="798 730 1409 875">2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.</p> <p data-bbox="798 922 1409 1032"><b>3. <i>In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche sono ammissibili tutte le forme di sostegno previste dall'articolo 47 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni).</i></b></p>

**Motivazione**

L'articolo 349 del TFUE permette l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

**Emendamento 20***Articolo 31*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p data-bbox="177 1518 794 1550">Determinazione dei tassi di cofinanziamento</p> <p data-bbox="177 1597 794 1653">Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMP per settore di sostegno è stabilito nell'allegato II.</p>	<p data-bbox="798 1518 1409 1550">Determinazione dei tassi di cofinanziamento</p> <p data-bbox="798 1597 1409 1653"><b>1.</b> Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMP per settore di sostegno è stabilito nell'allegato II.</p> <p data-bbox="798 1700 1409 1809"><b>2. <i>Nel caso di operazioni realizzate nelle regioni ultraperiferiche, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'allegato II è aumentato di 10 punti percentuali, fino ad un massimo del 100 %.</i></b></p>

**Motivazione**

La modifica proposta è motivata dalla fragilità della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche e dall'obiettivo di promuovere lo sviluppo di dette regioni, nonché di assicurare l'equilibrio e le pari opportunità fra tutti i territori dell'UE.

**Emendamento 21**

Articolo 32 bis

*Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<b>Il FEAMP sostiene l'attuazione della politica marittima integrata e la crescita dell'economia blu attraverso lo sviluppo di piattaforme regionali per il finanziamento di progetti innovativi.</b>

**Motivazione**

La condivisione delle risorse a livello regionale si è dimostrata efficace per lo sviluppo dell'economia blu. La regionalizzazione dei fondi consente di rispondere efficacemente alle sfide territorializzate.

**Emendamento 22**

Articolo 55

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.</p> <p>2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.</p> <p>3. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 508/2014 restano valide.</p>	<p>1. Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.</p> <p>2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.</p> <p><b>Sarà garantita una transizione senza soluzione di continuità tra i piani di compensazione per le regioni ultraperiferiche applicabili nel periodo 2014-2020 e quelli del periodo 2021-2027.</b></p> <p>3. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 508/2014 restano valide.</p>

**Motivazione**

I piani di compensazione non prevedono disposizioni transitorie tra il regime del periodo 2007-2013 e quello attuale. Di conseguenza, il sostegno per il 2014 e il 2015 è stato pagato solo nel 2016 e 2017, con il risultato di compromettere la continuità dell'attività di molti operatori. L'obiettivo è quello di evitare che tale situazione si ripeta.

**Emendamento 23**

Allegato 1, sostituire il terzo indicatore

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<i>Superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino</i>	<i>Livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti nel quadro del piano d'azione per l'ambiente marino nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino o, in mancanza di questo, superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino.</i>
...	...

**Motivazione**

Al fine di semplificare e uniformare i criteri e gli obiettivi, si dovrebbe accettare la prima proposta della Commissione europea, che va in questa direzione.

**II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE****IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI**

1. si compiace del mantenimento di un fondo europeo per la pesca, l'acquacoltura, la protezione dell'ambiente marino e l'economia blu nelle regioni marine e costiere, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della governance internazionale degli oceani;
2. riconosce gli sforzi di semplificazione e in particolare la fine di misure predefinite a livello europeo, offrendo agli Stati membri l'opportunità di includere nei programmi operativi le misure che intendono attuare per conseguire gli obiettivi della PCP e della PMI;
3. riconosce l'interesse di istituire un quadro di finanziamento comune per i vari fondi europei, proponendo un regolamento che stabilisca disposizioni comuni per sette fondi nell'ambito della gestione concorrente, compreso il FEAMP;
4. ricorda che i mari sono la linfa vitale dell'Europa. Lo spazio marittimo e le coste dell'Europa sono essenziali per il suo benessere e la sua prosperità; sono rotte commerciali, regolatori climatici, fonti di approvvigionamento alimentare, di energia e di risorse<sup>(1)</sup>;
5. ritiene che, a causa della necessità di finanziare un'economia blu emergente, la sorveglianza marittima e numerosi progetti relativi alla protezione dell'ambiente marino, oltre alla pesca e all'acquacoltura, il bilancio generale del FEAMP deve essere aumentato o integrato tramite altri fondi per raggiungere la soglia minima dell'1 % del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, aggiungendo all'attuale stanziamento dello 0,53 % per la pesca e l'acquacoltura un ulteriore 0,47 % per politica marittima integrata. Effettivamente, se il regolamento precedente prevedeva 4,4 miliardi di EUR per sostenere la pesca e l'acquacoltura sostenibili, il bilancio disponibile per il FEAMP 2021-2024 per tutte le misure, escluso il sostegno alle regioni ultraperiferiche, al controllo della pesca e all'acquisizione di dati, è pari a 4,2 miliardi di EUR, compresa la pesca, l'acquacoltura, il sostegno all'economia blu, la sorveglianza marittima e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera;
6. deplora l'evoluzione della distribuzione di questo bilancio tra gestione concorrente e gestione (in)diretta, a favore di quest'ultima. In effetti, il bilancio destinato alla gestione concorrente è in diminuzione mentre quello destinato alla gestione (in)diretta è in forte aumento. Nel periodo 2014-2021, il bilancio destinato alla gestione concorrente rappresentava il 90 % del bilancio totale. Oggi, il bilancio destinato alla gestione concorrente rappresenta solo l'86 % del bilancio complessivo, mentre quello per la gestione diretta o indiretta è aumentato dal 10 % al 13 % del bilancio totale;
7. si compiace della scomparsa, in questo nuovo regolamento, dei vincoli di ripartizione dei bilanci su gruppi di misure predefinite e quindi della maggiore libertà lasciata agli Stati di distribuire il bilancio alle misure che presentano una vera sfida per i territori;

<sup>(1)</sup> «Libro blu», comunicazione su una politica marittima integrata per l'Unione europea.

8. approva il maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, vale a dire rimborso forfettario, tabelle standard di costi unitari o importi forfettari che semplificano l'onere amministrativo per i beneficiari;
9. accoglie con favore il rafforzamento dell'orientamento territoriale dei fondi attraverso strategie per i bacini marittimi, al fine di offrire soluzioni adeguate alla diversità delle situazioni nelle regioni europee e alle loro sfide;
10. ritiene che sia necessario consentire agli Stati membri di elaborare programmi operativi regionali, qualora lo desiderino, nel quadro della programmazione nazionale, in particolare per le regioni competenti nel settore marittimo. Questa presentazione dei programmi incoraggerà l'attuazione delle strategie regionali e contribuirà a distribuire meglio il FEAMP in relazione alle sfide locali;
11. ricorda che uno degli obiettivi della PCP è ottenere benefici economici, sociali e occupazionali<sup>(2)</sup> e ritiene pertanto che le misure riguardanti la popolazione dei pescatori e degli acquacoltori, in particolare il miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia a bordo delle navi, la promozione dei mestieri della pesca e dell'acquacoltura e la formazione, dovrebbero essere prese maggiormente in considerazione nel presente regolamento, proponendo tassi d'aiuto e indicatori specifici;
12. auspica che la Commissione valuti i programmi tenendo conto del contributo sociale delle misure proposte dagli Stati;
13. sostiene la proposta della Commissione di richiedere un piano d'azione per ciascuna regione ultraperiferica. Questo piano d'azione consentirà un migliore impiego degli aiuti che, per il momento, non hanno consentito di risolvere le difficoltà affrontate da questi territori. L'attuazione di un piano globale, comprendente in particolare sovvenzioni agli investimenti, sostegno alla formazione, creazione di strumenti finanziari semplici da utilizzare (del tipo microcredito), campagne di acquisizione di conoscenze sulle risorse disponibili e rafforzamento dei controlli, dovrebbe consentire una significativa evoluzione della pesca, dell'acquacoltura e dell'economia blu in questi territori;
14. ritiene che anche la pesca debba contribuire alla lotta contro il riscaldamento climatico e l'inquinamento. Il FEAMP deve pertanto essere in grado di sostenere la ricerca e l'innovazione per una maggiore efficienza energetica e minori emissioni di CO<sub>2</sub>;
15. sostiene la possibilità di finanziare la rimotorizzazione dei pescherecci, in particolare per l'applicazione di nuove tecnologie come la propulsione elettrica, l'ibrido, l'uso dell'idrogeno o del gas come carburante, o qualsiasi altro sistema che contribuisca ad abbassare le emissioni di carbonio delle navi, indipendentemente dalle loro dimensioni;
16. propone di rendere possibile il sostegno all'acquisto di nuove navi al fine di accelerare il rinnovo di una flotta peschereccia in via di invecchiamento. Questa misura renderebbe questo mestiere più attraente sostituendo le imbarcazioni più vecchie con navi più ergonomiche, meno inquinanti e più sicure senza aumentare lo sforzo di pesca;
17. approva il forte sostegno all'acquacoltura che consente di ridurre la pressione sulle risorse selvatiche, fornire ai consumatori europei prodotti sani e ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di prodotti ittici;
18. approva il sostegno alle imprese di trasformazione che consentono di aggiungere valore alla produzione primaria e sviluppare un impiego di qualità per le comunità costiere;
19. ritiene che sia coerente fornire alle imprese di trasformazione e acquacoltura un sostegno agli investimenti produttivi attraverso strumenti finanziari reattivi, semplici e accessibili per le imprese più piccole;
20. chiede che siano introdotti requisiti severi in materia di condizioni ambientali nello sviluppo dell'acquacoltura, conoscenza dei fattori di produzione negli allevamenti e misurazione dell'impatto sull'ambiente. In particolare, non dovrebbero essere concessi aiuti alle imprese la cui attività modifica in modo significativo l'ambiente marino di una zona protetta. Inoltre, a causa del rischio di diffusione nell'ambiente naturale, non dovrebbe essere consentito il sostegno all'allevamento di organismi geneticamente modificati;
21. ritiene che l'acquacoltura debba restare produttrice netta di proteine di pesce sicure dal punto di vista alimentare e fonte di valore aggiunto, di attività economica e di occupazione, in modo da essere compatibile con le attività di pesca in mare e da utilizzare in maniera responsabile le altre risorse naturali nel suo sviluppo. Tuttavia, l'acquacoltura non deve portare a uno sfruttamento eccessivo degli stock delle specie utilizzate per l'alimentazione del pesce di allevamento, a scapito dell'equilibrio della catena alimentare e con il rischio di danneggiare la biodiversità;

---

<sup>(2)</sup> Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

22. prende atto della scomparsa dell'aiuto allo stoccaggio che, in alcuni casi, consente di attenuare gli incidenti specifici nella gestione delle forniture di prodotti ittici;
23. ritiene che le regioni ultraperiferiche si trovino tutte in situazioni riconosciute essere più difficili del resto d'Europa. Ciò comporta la concessione di aiuti per l'acquisizione di nuove navi o la creazione di infrastrutture portuali e aste. Gli aiuti per l'acquisizione di nuove navi per questi territori potrebbero riorientare lo sforzo di pesca da zone costiere sfruttate eccessivamente, a volte danneggiate dall'inquinamento o dalla proliferazione di specie invasive, a zone poco sfruttate e sane, in particolare al di fuori della piattaforma continentale;
24. sostiene la restituzione dell'indennità per l'arresto definitivo delle attività di pesca per finanziare una riduzione dello sforzo di pesca sulle risorse più fragili;
25. prende atto del fatto che, per ragioni di calendario, il presente progetto di regolamento non propone una misura di accompagnamento alla Brexit. A seconda dell'esito dei negoziati, potrebbero essere necessarie misure di aiuto speciali per sostenere le imprese di pesca indebolite da questo evento e dovranno pertanto essere oggetto di finanziamenti speciali, che non sono attualmente previsti nel progetto di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
26. riconosce che la proposta della Commissione europea è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

*Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

---